

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1383 del 15/03/2017
Oggetto	Rif. SUAP 55/2016. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta ARMENZONI PIERGIORGIO per insediamento di Roccabianca. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1428 del 15/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quindici MARZO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Roccabianca in data 12/09/2016 prot. n. 5515, acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 15040 del 13/09/2016, presentata dalla Ditta Armenzoni Piergiorgio, con gestore e titolare il Sig. Piergiorgio Armenzoni, con sede legale in Roccabianca, st. Vignole n. 2 e stabilimento ubicato in Roccabianca, st. Vignole n. 2, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** per cui risulta che la Ditta è stata autorizzata dal SUAP in data 21/06/2013;
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

VISTI:

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 15361 del 16/09/2016;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Consorzio Bonifica P.se con nota del 24/10/2016, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 18920 del 10/11/2016, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole, in merito agli aspetti di competenza, espresso dal Comune di Roccabianca con nota del 10/11/2016 prot. n. 7006, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 18920 del 10/11/2016, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 21/02/2017 prot. Arpae n. PGPR 3120, tramite nota SUAP del 21/02/2017;

CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici:

nella documentazione fornita nella domanda di AUA sopra richiamata, la ditta dichiara che “...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella

sezione 6.1 "Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 59/2013" relativamente agli scarichi di acque reflue...";

che lo scarico ricade in area poco vulnerabile, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

EVIDENZIATO che nel corso dell'istruttoria di AUA, in merito alle emissioni in atmosfera, è emerso che:

- la Ditta ha fornito una dichiarazione in cui si legge che *"...l'azienda mittente ricade nelle fattispecie di cui all'allegato 1A art. 272 c. 1 D. Lgs. 152/06 Attività in Deroga (autolavaggi e Impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi...";*

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Armenzoni Piergiorgio, con gestore e titolare il Sig. Piergiorgio Armenzoni, con sede legale in Roccabianca, st. Vignole n. 2 e stabilimento ubicato in Roccabianca, st. Vignole n. 2, relativamente all'esercizio dell'attività di "lavori agricoli conto terzi" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

per gli scarichi idrici di specifica competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individuano come di seguito:

S01 (come indicato nella documentazione d'istanza):

- tipo di reflu scaricato: acque reflue industriali derivanti dal lavaggio automezzi (con pulivapor) previo trattamento in canaletta di scolo, vasca accumulo fanghi (sedimentazione), separatore sabbie e oli (sfangatura); separatore di oli e idrocarburi con filtro a coalescenza (disoleazione);
- dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 10 A.E.;
- corpo idrico ricettore: fosso comunale tombinato, indi Canale Viglioli Ramo Sud (così come da parere del Consorzio Bonifica P.se del 24/10/2016);
- bacino: Fiume Po;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Consorzio Bonifica P.se del 24/10/2016 e sopra richiamata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per lo scarico S01:

- 1) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza.
- 2) Il Titolare dello scarico dovrà verificare l'ottemperanza a quanto previsto dall'art.18 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione di ATO (Deliberazione ATO n.6 del 29/08/2011) comunicando ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma il risultato di quanto verificato.
- 3) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.
- 4) Il Titolare dello scarico provvederà a produrre 1 (una) autoanalisi all'anno per lo scarico S01; i parametri da sottoporre a controllo analitico, così come indicato nel provvedimento finale del SUAP del 21/06/2013, dovranno comprendere: pH, solidi sospesi, COD, idrocarburi e Tensioattivi totali. Tale analisi ed il relativo

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

verbale di prelievo andranno inviati alla sezione di Arpae Sezione Provinciale di Parma. Si precisa che ogni analisi eseguita dovrà essere inviata subito dopo l'effettuazione del prelievo e a seguito di rilascio del rapporto di prova certificato da laboratorio abilitato. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae Sezione Provinciale di Parma.

5) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

6) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

7) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

8) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:

a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;

b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

9) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali

rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

10) Relativamente alla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, il Titolare dello scarico dovrà garantire l'assoluta non interferenza, del proprio scarico, con la fascia di rispetto dei 200 metri di raggio da eventuali punti di captazione e/o derivazione di acque destinate ad un uso idropotabile.

11) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi.

12) La gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di pertinenza della Ditta dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della D.G.R. N.1860 del 2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale adeguato sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente.

13) In caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

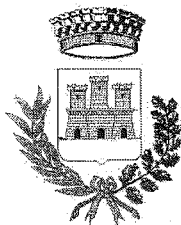
per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Roccabianca prot. n. 7006 del 10/11/2016 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Roccabianca si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti. Sono fatte salve altresì anche ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie in merito alla compatibilità idraulica e irrigua per effetto di norme sopravvenute.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Roccabianca. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Roccabianca, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Comune di Roccabianca e Consorzio Bonifica P.se.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Roccabianca all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 27213/2016

IL DIRIGENTE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



COMUNE DI ROCCABIANCA

Provincia di Parma – 43010 Roccabianca (PR) – Viale Rimembranze n. 3
telefono 0521 876165 – fax 0521 876790
Cod. fisc. e Partita IVA 00427670344
Sito Internet: www.comune.roccabianca.pr.it
e-mail: ufficiotecnico@comune.roccabianca.pr.it

prot P6PR
18920
del
10/11/16

Roccabianca, li 10 novembre 2016

Archivio: SUI 53/2016
Pratica SUAP n. 55/2016
Rif. Prot. n. 3654/2016

OGGETTO: *Istanza di rinnovo Autorizzazione Unica Ambientale – AUA ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 inerente l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali e l'impatto acustico della Ditta ARMENZONI PIER GIORGIO, con sede legale in loc. Fossa di Roccabianca, Via Vignole, n. 2.*
Parere Ufficio Tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Roccabianca in data 10.06.2016, prot. n. 3654 dal Sig. ARMENZONI PIER GIORGIO, nato a Pama il 27.10.1938, cod. fisc. RMNPGR38R27G337G, in qualità di Titolare della Ditta "ARMENZONI PIER GIORGIO", con sede legale in loc. Fossa di Roccabianca (PR), Strada Vignole, n. 2, cod. fisc. RMNPGR38R27G337G e P. IVA 00407190347, con la quale è stata inoltrata Istanza di rinnovo Autorizzazione Unica Ambientale – AUA inerente l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali e l'impatto acustico relativi all'attività di lavori agricoli conto terzi, ubicata in loc. Fossa di Roccabianca (PR), Strada Vignole, n. 2, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

Richiamata la nota prot. n. 15361 del 16.09.2016, protocollata dal Comune di Roccabianca in pari data, prot. n. 5615 con la quale ARPAE – SAC di Parma ha richiesto i pareri di competenza del Consorzio della Bonifica Parmense e del Comune di Roccabianca relativamente alle matrici ambientali "scarichi idrici" e "impatto acustico";

Richiamato il parere favorevole espresso in data 24.10.2016 dal Consorzio Bonifica Parmense, il quale richiama la concessione n. 72/2012 del 13.09.2012 rilasciata alla Ditta Armenzoni Pier Giorgio di Roccabianca (PR), tuttora in corso di validità;

Considerato che:

- lo scarico indicato con "S01" raccoglie i reflui derivanti dal lavaggio automezzi effettuato in apposita area dedicata;
- per pulizia dei mezzi viene utilizzata una pulivapor con frequenza di due lavaggi a settimana ed un volume di acqua scaricata pari a 30/mc/anno;
- le acque di lavaggio prima di essere scaricate in corpo idrico sono trattate in un impianto composto da sedimentatore e disoleatore con filtro a coalescenza;
- nulla è cambiato rispetto a quanto autorizzato con Autorizzazione allo scarico n. S1/2013 del 21.06.2013;

Preso atto che dalla dichiarazione da parte della Ditta richiedente si rileva che nulla è stato modificato in ordine allo stato dei luoghi, del processo produttivo, dello scarico e della sua portata e dell'Impatto acustico;

Comune di Roccabianca
COMUNE DI ROCCABIANCA
Protocollo N. 0007006/2016 del 10/11/2016

Ritenuto inoltre di stabilire che:

- il presente provvedimento si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque;
- la mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- resta fermo tutto quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 smi Parte Terza non espressamente riportato;

Considerato che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico avviato;

Visto il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi, per il loro ampliamento, ristrutturazione e riconversione, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi (n. 26, 42, 43 e 50 di cui all'allegato alla legge 15 marzo 1997, n. 59)" e s.m.i.;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – PARTE TERZA;
- il DPR 13.03.2013, n. 59,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

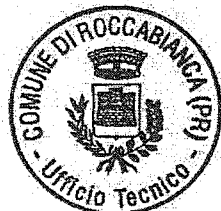
per quanto di competenza, in base alla documentazione presentata ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i. dal Sig. ARMENZONI PIER GIORGIO, nato a Parma il 27.10.1938, cod. fisc. RMNPGR38R27G337G, in qualità di Titolare della Ditta "ARMENZONI PIER GIORGIO", con sede legale in loc. Fossa di Roccabianca (PR), Strada Vignole, n. 2, cod. fisc. RMNPGR38R27G337G e P. IVA 00407190347, al rilascio, per quanto di competenza, del rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sia per quanto riguarda le matrici ambientali "scarichi idrici" e "impatto acustico", relativamente all'autorizzazione allo scarico di acque reflue dello scarico sotto descritto:

S01 (come indicato nella documentazione di istanza)

- lo scarico raccoglie i reflui derivanti dal lavaggio automezzi effettuato in apposita area dedicata;
- per pulizia dei mezzi viene utilizzata una pulvisapor con frequenza di due lavaggi a settimana ed un volume di acqua scaricata pari a 30/mc/anno;
- le acque di lavaggio prima di essere scaricate in corpo idrico sono trattate in un impianto composto da sedimentatore e disoleatore con filtro a coalescenza;
- ubicazione dell'unità locale da cui proviene lo scarico: insediamento adibito a ricovero macchine e macchinari utilizzati per lo svolgimento di lavori di meccanizzazione agricola per conto terzi in genere, ubicato in loc. Fossa di Roccabianca (PR), in via Vignole, n. 2;
- corpo idrico ricettore: fosso comunale tubato parallelo a Strada comunale Vignole, indi fosso del Consorzio della Bonifica Parmense parallelo a Strada Ponte di Gramignazzo;
- volume scaricato: 30 mc/anno;
- portata massima: 4,5 l/s,

nel rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nella Concessione rilasciata.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE TERRITORIO E SERVIZI TECNICI**
(Dott. Arch. Maurizio Serventi)





CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

PARMA

PRZ P6PR
18920
del
10/11/16

Uffici:

P.le Barezzi, 3 - 43100 Parma
Tel. (0521) 381311 centralino 0521/381315 Ufficio concessioni
Telefax (0521) 381309
Email: larduini@bonifica.pr.it

Cod. Fisc. N. 92025940344
C.C. Post. N. 1403443

IL CONCESSIONARIO

Armenzoni Piergiorgio
Via Vignole, 2 località Fossa
43010 Roccabianca PR

CF/PI: RMNPGR38R27G337G

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER LAVORI, ATTI O FATTI RISPETTO ALLE OPERE DI BONIFICA LEGGE REGIONALE N° 7 DEL 14/04/2004

CONCESSIONE: 72/2012

PROT. N° 5774 DATA 13 SET 2012

DITTA CONCESSIONARIA: Armenzoni Piergiorgio

CANALE: VIGLIOLI RAMO SUD (Cavo)

UBICAZIONE: FOGLIO 15 MAPPALE 175 VIA VIGNOLE 2 LOCALITA FOSSA ROCCABIANCA PARMA

LAVORI AUTORIZZATI: Scarico indiretto acque reflue industriali depurate.

DURATA: dal 10/09/2012

al 09/09/2031

PATTI DELLA CONCESSIONE

Art. 1° - La concessione, a norma del Regolamento sulle bonificazioni approvato con R.D. 08.05.1904 n° 368, e della L.R. n° 7 del 14/02/2004, s'intende accordata in via affatto precaria per la durata soprastabilita, ferma in ogni caso l'insindacabile facoltà del Consorzio di procedere in qualsiasi momento alla revoca o alla modifica della concessione o all'imposizione di nuove condizioni, comprese eventuali variazioni del canone annuo, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta alcuna.

Art. 2° - La concessione è assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e perciò il concessionario si obbliga di tenere sollevato ed indenne il Consorzio da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente concessione potesse da chiunque provenirgli, in particolare la ditta dovrà ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra eventuale autorizzazione o concessione dovuta per legge.

Art. 3° - Il concessionario, ottenuta la presente concessione, preannunzierà al Consorzio la data d'inizio dei lavori, restando stabilito che gli stessi dovranno essere da lui eseguiti nei termini e secondo le prescrizioni che seguono e quelle che gli verranno comunicate dal personale del Consorzio.

Comune di Roccabianca
COMUNE DI ROCCABIANCA
Protocollo N. 0006664/2016 del 27/10/2016



CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

PARMA

Art. 4° - Il concessionario è tenuto a conservare in regolare stato di manutenzione l'opera concessa e non potrà apportarvi modificazioni di sorta senza il preventivo nulla osta del Consorzio; avrà inoltre l'obbligo di riparare a sue spese tutti i danni derivanti dalle opere e dagli atti o fatti permessi.

Art. 5° - Allo scadere della concessione, o al momento in cui essa venisse revocata il concessionario, salvo specifico patto in contrario, dovrà immediatamente rimuovere le opere oggetto della concessione e mettere in pristino le pertinenze consorziali manomesse, riparando tutti i danni arrecati.

Art. 6° - Non ottemperando il concessionario alle disposizioni impartite dal Consorzio per la manutenzione e la rimozione delle opere concesse, il Consorzio stesso vi provvederà d'ufficio rivalendosi delle spese incontrate a tutto carico del concessionario inadempiente.

Art. 7° - In caso di trapasso di proprietà la concessione si intenderà revocata e l'opera dovrà venire rimossa a meno che il concessionario non intenda conservarla a vantaggio del nuovo proprietario al quale pertanto farà obbligo di osservare gli impegni da esso assunti con la presente concessione, dandone immediata comunicazione al Consorzio.

Art. 8° - La inadempienza del concessionario o suo eventuale avente causa a qualcuna delle condizioni del presente atto o la inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento inerenti alla conservazione delle opere di bonifica, potrà, di per sé sola, essere causa di immediata decadenza della concessione.

Art. 9° - Per ogni effetto legale derivabile dal presente disciplinare il concessionario elegge il proprio domicilio in Parma, presso la sede del Consorzio.

Art. 10° - Le spese tutte inerenti all'atto di concessione, nonché quelle della sua eventuale trascrizione, saranno a carico del concessionario.

Art. 11° - La firma del presente atto impegna senz'altro il concessionario al rispetto di tutto quanto è contenuto nella concessione sottoscritta.

Art. 12° - Il concessionario, in riconoscimento della precarietà della concessione e delle condizioni inerenti, sarà tenuto al pagamento del canone annuo di:

Euro 25,00 (venticinque/00)

oltre le spese di notifica da corrispondersi secondo le modalità fissate nella cartella dei pagamenti che ogni anno sarà tempestivamente recapitata al concessionario. Mancando il concessionario al pagamento del canone stabilito alla sua scadenza o al massimo nei successivi 15 giorni, sarà applicata un'indennità di mora pari al 6% delle somme dovute.

Art. 13° - Si autorizza per quanto di competenza e fatti salvi i diritti dei terzi lo scarico delle acque reflue industriali depurate provenienti da lavaggio di macchinari agricoli per lavori conto terzi, indirettamente nel Canale Consorziale denominato "VIGLIOLI RAMO SUD" con una portata massima di lt/sec 4,5 e un volume totale annuo pari mc 30. Si precisa che le caratteristiche qualitative dell'acqua scaricata dovranno essere conformi alle normative del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e comunque rispettose di tutte le imposizioni dell'Ufficio Ambiente della Provincia di Parma.

Art. 14° - Lo scarico di cui al precedente articolo, così come riportato sugli elaborati grafici allegati alla domanda, potranno essere recapitato al canale Consorziale tramite il fosso comunale tombinato, confluyente nel canale Consorziale "VIGLIOLI RAMO SUD".

Art. 15° - Si consiglia di dotare lo scarico di dispositivo antirigurgito per evitare possibili riflussi di acque provenienti dal corpo recettore durante eventi meteorici e/o durante la distribuzione di acqua ad uso irriguo.

Art. 16° - La rete scolante del comparto non dovrà, in nessun caso, essere adoperata per l'allontanamento delle acque di scarico, meteoriche e le reflue civili e industriali, provenienti da futuri ampliamenti e/o dalle aree circostanti il comparto oggetto della presente concessione.



CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

PARMA

Art. 17° - Il concessionario solleva il Consorzio della Bonifica Parmense da ogni e qualsiasi responsabilità ed obbligo per danni che potessero derivare a proprietà terze ed agli immobili asserviti dallo scarico in argomento, sia durante l'esecuzione dei lavori sia durante l'esercizio dello scarico medesimo a seguito dell'uso sia irriguo che idraulico del canale "VIGLIOLI RAMO SUD" e suoi corsi d'acqua affluenti.

Art. 18° - Tutti i vincoli e le prescrizioni con valenza anche futura contenuti nella presente concessione, dovranno essere trasferiti agli eventuali successivi subentranti nella titolarità delle opere autorizzate con la presente, mediante esplicita citazione negli atti notarili conseguenti.

La Concessione è rilasciata su conforme parere favorevole dell'ufficio concessioni che ha condotto la relativa istruttoria tecnico-amministrativa di competenza.

IL QUADRO CAPO SETTORE
(Geom. Cesare Balestra)

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
(Dott. Ing. Mario Cocchi)

IL DIRETTORE
(Dott. Meuccio Berselli)

LA DITTA CONCESSIONARIA

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.